



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO**

Procedure Concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Rodolfo Palermo	- Presidente
Dott. Luca Mercuri	- Giudice
Dott.ssa Chiara Di Credico	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 51-1/2023 rg. PU da

CLAUDIO RUSSO, c.f. RSSCLD72L27C352E, residente in Marcellinara (CZ) in Vico I San Vito n. 4;

- *ricorrente*

Con ricorso depositato in data 20.9.2023, CLAUDIO RUSSO ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste *ex* art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell’art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l’art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l’OCC nella propria relazione “*esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all’art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio.

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell’art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o documentazione da cui si desumano i redditi del ricorrente; 2) indicazione dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell’art. 274, II comma, CCII); 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all’intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare con sollecitudine i provvedimenti di cui all’art. 268, IV comma, lett. b CCII).

A corredo del ricorso introduttivo sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, Avv. Cesare De Luca, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l’indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall’art. 269, II comma, CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex* art. 2, I comma, lett. c) CCII).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto il debitore, persona fisica all'attualità dipendente presso la società 88100 s.r.l., non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Occorre in primo luogo precisare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.

Il ricorrente ha indicato di essere titolare di un unico bene immobile, sito in Catanzaro, Via dell'Agrifoglio 65/C, censito al catasto urbano del predetto Comune al foglio 36 part. 154, oggetto di esecuzione forzata (r.g. es. imm. n. 147/2015) e di non essere proprietario di beni mobili registrati; il reddito imponibile derivante dallo svolgimento della propria attività di lavoratore dipendente, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi in atti, è pari a € 6.819,00 annui.

Dalla relazione dell'OCC (e come sopra indicato) consta che il ricorrente è assoggettato, alla procedura esecutiva individuale pendente dinnanzi al questo Tribunale avente r.g. es. imm. 147/2015; sul punto sembra opportuno precisare che il Tribunale non deve provvedere a dichiarare l'improseguibilità dei procedimenti esecutivi, laddove pendenti, trattandosi di un effetto automatico dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 270 comma 5 CCII che rinvia all'art. 150 CCII), rimettendo al liquidatore la valutazione di subentrare nella procedura esecutiva;

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex* art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e di quanto esposto dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato *ex* art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Allo stato può dunque essere lasciata al ricorrente l'intera somma dal medesimo percepita a titolo di retribuzione, considerata la sua esiguità (circa 650,00 €); tutti gli eventuali redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14~~quinq~~*uies*, IV comma e 14~~undecies~~). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCII (richiamato dall'art. 276).

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCII.

P. Q. M.

Il Tribunale di Catanzaro,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **CLAUDIO RUSSO**, nato il 27.7.1972 a Catanzaro e residente in Marcellinara, Vico I San Vito n. 4, c.f. RSSCLD72L27C352E;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;

nomina

Liquidatore L'Avv. Cesare De Luca, già gestore della crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l’inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l’elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex* art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l’approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all’articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l’inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell’art. 273 CCII;
- ogni sei mesi dall’apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l’attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex* art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex* art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

ordina

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma percepita a titolo di retribuzione, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCII, in considerazione della necessità di destinarla unicamente al proprio mantenimento.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile, Settore Procedure concorsuali tenutasi in data 17.1.2024.

Il Giudice Relatore
Chiara Di Credico

Il Presidente
Rodolfo Palermo